



REGOLAMENTO

CONCERNENTE L'UTILIZZO E LA TARIFFAZIONE DELLE STAZIONI DI RICARICA PUBBLICHE

SOMMARIO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'UTILIZZO E LA TARIFFAZIONE DELLE STAZIONI DI RICARICA PUBBLICHE

PARTE 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e obiettivo

- 1.1. Il presente regolamento definisce le condizioni di utilizzo e di pagamento delle stazioni di ricarica accessibili all'utenza esterna.

Art. 2 Autorità competenti

- 2.1. Le stazioni di ricarica pubbliche di proprietà del Comune di Ascona sono gestite per delega dall'Azienda Elettrica Comunale del Borgo di Ascona, denominata in seguito AECA.
- 2.2. Il Municipio, tramite ordinanza municipale, precisa le modalità di utilizzo, di pagamento e le tariffe in funzione delle diverse tipologie di stazioni di ricarica.

Art. 3 Campo d'applicazione

- 3.1. Il presente regolamento si applica a tutte le varie tipologie di stazioni di ricarica di proprietà del Comune, installate sul territorio pubblico o all'interno di manufatti.
- 3.2. Si intendono stazioni di ricarica pubbliche tutte le infrastrutture messe a disposizione dell'utenza esterna che permettono di ricaricare un veicolo elettrico o ibrido ricaricabile.
- 3.3. Il presente regolamento non si applica alle stazioni di ricarica di proprietà del Comune installate per i veicoli di servizio del Comune.

Art. 4 Responsabilità

- 4.1. L'utente accedendo e utilizzando il servizio di ricarica tramite le stazioni messe a disposizione del Comune prende atto ed accetta il presente regolamento.



PARTE 2 UTILIZZO DELLE STAZIONI DI RICARICA

Art. 5 Procedura

- 5.1. L'utente accede all'utilizzo del servizio di ricarica mediante le indicazioni esposte dal Comune e la relativa segnaletica e demarcazione.
- 5.2. Le stazioni che dispongono di cavi di ricarica integrati non necessitano di ulteriori accessori di collegamento. Le stazioni senza cavi di ricarica dovranno essere utilizzate con i propri cavi; essi dovranno essere compatibili, conformi e presentarsi in buono stato.

Art. 6 Beneficiari

- 6.1. Possono utilizzare le stazioni di ricarica tutti gli utenti con veicoli elettrici o ibridi ricaricabili conformi alla tipologia d'utilizzo e di infrastruttura.

Art. 7 Condizioni

- 7.1. Le stazioni di ricarica possono essere utilizzate solo durante la fase di ricarica dei veicoli.
- 7.2. Le stazioni di ricarica gratuite possono essere utilizzate per un tempo limitato indicato tramite segnaletica in corrispondenza delle singole stazioni.
- 7.3. In caso l'utente fosse impossibilitato nel liberare correttamente e nei tempi richiesti il posto auto è tenuto ad avvisare telefonicamente la Polizia Comunale.

Art. 8 Sicurezza

- 8.1. L'utente deve assicurarsi del buono stato degli accessori di collegamento prima di ogni utilizzazione.
- 8.2. L'utente si impegna a utilizzare il servizio di ricarica in conformità alla destinazione dello stesso e in particolare:
 - a) utilizzando accessori di ricarica in buono stato e confacenti alle esigenze e alle caratteristiche tecniche del suo veicolo e della stazione di ricarica;
 - b) rispettando le istruzioni del costruttore del veicolo inerenti durata e potenza massima della ricarica;
 - c) allacciando alla colonnina unicamente veicoli elettrici o veicoli ibridi ricaricabili legalmente immessi sul mercato.

Art. 9 Diritto

- 9.1. Il Comune non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell'utente:
 - a) in caso di perdita o danno(i) causato(i) al veicolo e ai suoi accessori in occasione della ricarica nonché ai suoi oggetti ed effetti personali. Il Comune non si assume nessun obbligo di sorveglianza e non sarà in nessun caso responsabile di qualsiasi deterioramento o furto non imputabile al suo agire;
 - b) in caso di frode oppure di cattiva utilizzazione in relazione alla modalità di pagamento;
 - c) in caso di perturbazione o disfunzione temporanea del servizio di ricarica.



Art. 10 Limitazioni del servizio

10.1. L'AECA si impegna ad assicurare un servizio efficiente e costante. Non è tuttavia possibile garantire un funzionamento senza interruzioni e disturbi a carico della rete e in relazione ai tempi e alle capacità di ricarica determinati.

10.2. L'AECA si riserva il diritto di eseguire in qualsiasi momento lavori di manutenzione suscettibili l'interruzione d'esercizio della sua rete.

PARTE 3 TARIFFE DELLE STAZIONI DI RICARICA

Art. 11 Base tariffaria

11.1. Le tariffe vengono definite e adattate in base all'andamento dei costi dell'energia tramite ordinanza.

Art. 12 Tariffe

12.1. Le tariffe vengono applicate sommando il totale di energia erogata (kWh) ad un importo base destinato alla copertura parziale dei costi d'investimento e di manutenzione delle stazioni di ricarica.

12.2. Le tariffe sono suddivise secondo le seguenti tipologie di stazioni di ricarica:

Stazione di ricarica	Importo base per ricarica sFr. (min. / max.)	Tariffa al kWh di energia erogata sFr. (min. / max.)
Stazioni di ricarica con una potenza massima ≥ 50 kW senza pagamento del posteggio	1.00 / 4.00	0.10 / 0.70
Stazioni di ricarica con una potenza massima ≥ 50 kW con pagamento del posteggio	1.00 / 4.00	0.10 / 0.70
Stazioni di ricarica con una potenza massima ≤ 22 kW senza pagamento del posteggio	1.00 / 4.00	0.10 / 0.70
Stazioni di ricarica con una potenza massima ≤ 22 kW con pagamento del posteggio	Gratuita	Gratuita

Art. 13 Modalità di pagamento

13.1. Il pagamento avviene tramite carte di credito con il supporto di una società privata di gestione d'incasso

13.2. Non è possibile effettuare pagamenti in contanti

13.3. Problemi o malfunzionamenti imputabili al sistema di lettura delle carte di credito sono di responsabilità della società di gestione d'incasso.



PARTE 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Sanzioni

14.1. Chi contravviene le disposizioni del presente Regolamento è punibile con multe disciplinari ai sensi dell'Ordinanza federale concernente le multe disciplinari e/o in base alla Legge Organica Comunale (art. 145 e segg.).

14.2. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Art. 15 Diritto suppletorio

15.1. Per i casi non contemplati nel presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie.

Art. 16 Entrata in vigore

16.1. Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Ascona e dalla Sezione cantonale degli enti locali.

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del ed approvato dalla Sezione enti locali il